

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Loc. Acquabona, 30  
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)  
Tel. +39 0436 867395  
info@dolomitiunesco.info

**SEDE LEGALE**

Via Sant'Andrea, 5  
32100 - BELLUNO  
P.IVA 01111150254  
C.F. 93044760259

[www.dolomitiunesco.info](http://www.dolomitiunesco.info)

## MANUALE D'USO DEI MARCHI

*Ai sensi del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis"*

### -1- Oggetto

La Fondazione può concedere l'utilizzo dei marchi a terzi così come stabilito dall'art. 3 del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis". Le presenti disposizioni specificano, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, le modalità di concessione dei marchi della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO (di seguito Fondazione).

### -2- Tipologia di concessione

1. L'utilizzo dei marchi può essere concesso mediante le seguenti modalità:
  - I. Licenza d'uso
  - II. Patrocinio
  - III. Adesione al Collegio dei Sostenitori
2. A tutti i soggetti richiedenti, pena la mancata concessione dell'utilizzo dei marchi, viene richiesto di sottoscrivere un'apposita clausola di condivisione, presente nei moduli di richiesta, degli scopi della Fondazione. Viene inoltre richiesto che ad ogni utilizzo dei marchi su pagine web, sia inserito un indirizzamento al sito ufficiale della Fondazione.
3. I marchi concessi (di seguito marchio), per ogni modalità sopra elencata, si differenzieranno graficamente e non potranno essere modificati in alcun modo dal soggetto richiedente (vedi "Disposizioni grafiche per l'utilizzo del marchio" a fine documento).
4. Gli appositi marchi, indipendentemente dalla modalità di concessione, non sono cedibili a terzi, o a soggetti/enti partecipati del richiedente.

## **Titolo I. LICENZA D'USO DEL MARCHIO**

### -3- Soggetti

La Fondazione può concedere l'utilizzo del marchio ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 2, lettere a), b) e d) del Regolamento.

### -4- Licenza d'uso gratuita

1. La Fondazione concede la licenza d'uso del marchio a titolo gratuito, ai fini dell'attività istituzionale (carta intestata, biglietti da visita, sito web), agli enti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento. A tal fine si intendono territorialmente interessati:
  - A. Gli enti il cui territorio comprende, anche parzialmente, il bene Dolomiti UNESCO ("core zone");
  - B. Le forme associative degli enti di cui alla lettera A;

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Loc. Acquabona, 30  
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)  
Tel. +39 0436 867395  
info@dolomitiunesco.info

**SEDE LEGALE**

Via Sant'Andrea, 5  
32100 - BELLUNO  
P.IVA 01111150254  
C.F. 93044760259

[www.dolomitiunesco.info](http://www.dolomitiunesco.info)

- C. I comuni contigui ai comuni di cui alla lettera A ovvero i comuni ricadenti nel medesimo contesto culturale e geografico dolomitico così come individuato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'uso gratuito del marchio, a tempo determinato, può altresì essere concesso come riconoscimento/certificazione a soggetti e/o enti che abbiano partecipato a specifiche attività organizzate dalla Fondazione.

#### **-5- Licenza d'uso a pagamento**

La Fondazione può concedere, a pagamento, la licenza d'uso del marchio ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento se aventi sede legale ed almeno una sede operativa nei territori indicati dall'art. 4, comma 1 del presente Manuale. La licenza d'uso del marchio è concessa a condizione che la fornitura, la produzione e il commercio dei relativi beni o servizi risulti coerente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e sia svolta nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) e all'art. 4 del Regolamento. In riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 punto d), la licenza d'uso del marchio può inoltre essere concessa nei seguenti casi:

- A. ai soggetti aventi sede esterna rispetto ai territori indicati nell'art. 4, comma 1 del presente Manuale qualora nella realizzazione dei loro prodotti e/o servizi venga utilizzata prevalentemente materia prima proveniente dal Bene Dolomiti UNESCO e la cui produzione avvenga in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento;
- B. ai soggetti che - prescindendo dalla loro sede legale e/o operativa - assicurino la promozione della conoscenza e la valorizzazione del Bene Dolomiti UNESCO a livello internazionale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del Regolamento.

#### **-6- Requisito dell'attività dei richiedenti la licenza d'uso a pagamento**

1. L'attività svolta dal richiedente deve garantire caratteri di qualità formale e sostanziale come stabilito dal Regolamento art. 1 comma 2 lettera d), di autenticità e sostenibilità, sia nel processo produttivo che nel prodotto/servizio. Tali requisiti verranno misurati attraverso i seguenti criteri:
  - A. innovazione e/o sostenibilità del processo produttivo e/o del prodotto/servizio;
  - B. utilizzo prevalente di materiali locali nei cicli produttivi o nello svolgimento dei servizi;
  - C. livello di integrazione dei servizi/prodotti forniti con gli elementi del patrimonio naturale, storico-culturale e sociale locale, in riferimento al Bene Dolomiti UNESCO;
  - D. contributo di beni e/o servizi in merito allo sviluppo sostenibile;
  - E. livello di riconoscibilità mondiale della struttura, della produzione o del servizio;
  - F. riconoscimento o conformità a certificazioni, standard, protocolli o buone pratiche connesse alla qualità ambientale del prodotto/servizio.
2. Il richiedente dovrà fornire una breve descrizione di ciascuno dei punti sopra elencati, presentando le caratteristiche prevalenti, al fine di permettere la valutazione corretta di ogni parametro; eventualmente allegando documentazione a sostegno della descrizione riportata nella domanda.
3. Per la valutazione dei criteri determinanti il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, la descrizione fornita dal richiedente verrà tradotta in punteggio da 0 a 3, equivalenti a 0 = non soddisfatto, 1 = parzialmente soddisfatto, 2 = soddisfatto, 3 = totalmente soddisfatto. Per ogni categoria sopra elencata viene richiesto un punteggio minimo di 1. È necessario il raggiungimento di 10 punti totali.

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Loc. Acquabona, 30  
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)  
Tel. +39 0436 867395  
info@dolomitiunesco.info

**SEDE LEGALE**

Via Sant'Andrea, 5  
32100 - BELLUNO  
P.IVA 01111150254  
C.F. 93044760259

[www.dolomitiunesco.info](http://www.dolomitiunesco.info)

**-7- Modalità di presentazione della domanda di licenza d'uso gratuita o a pagamento**

1. La domanda di licenza d'uso del marchio deve essere presentata alla Fondazione attraverso l'apposito modello, e la licenza d'uso potrà essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, come definito dall'art. 3 del Regolamento.
2. La domanda può essere consegnata direttamente alla sede della Fondazione oppure inviata:
  - tramite posta con raccomandata AR all'indirizzo della sede operativa della Fondazione;
  - tramite posta elettronica certificata con oggetto: "Richiesta Concessione licenza d'uso del marchio"
3. Alla domanda di concessione va allegata:
  - copia del documento d'identità del firmatario;
  - copia del presente Manuale d'uso e del Regolamento del marchio sottoscritti per accettazione;
  - presentazione aziendale;
  - progetto delle specifiche modalità di applicazione e uso del marchio richiesti;
  - altri documenti che si ritiene opportuno inviare al fine della valutazione.

**-8- Durata**

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento la licenza d'uso del marchio per le attività istituzionali si intende tacitamente rinnovata ogni 12 mesi, salva diversa comunicazione da parte della Fondazione.
2. Per i soggetti di cui art. 1, comma 2, lettera d) del Regolamento la licenza d'uso del marchio è concessa per la durata di un anno dall'atto di rilascio. La licenza d'uso può essere rinnovata di anno in anno, sulla base della presentazione di una nuova richiesta. In ogni caso la licenza d'uso non potrà essere illimitata. Alla fine della concessione, o previa richiesta formale da parte della Fondazione, verrà richiesto un breve report delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti mediante l'utilizzo del marchio.

**-9- Tariffe**

1. La licenza d'uso del marchio viene concessa a titolo oneroso ai soggetti aventi i requisiti di cui all' art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento. Il tariffario, che può essere annualmente rivalutato, prevede la differenziazione del contributo in base alla tipologia di utilizzo del marchio e, per le imprese, alla dimensione aziendale secondo la normativa europea (*Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004*). L'utilizzo del marchio per attività istituzionale prevede una tariffa costituita da un importo fisso annuale (12 mesi), pari a quanto riportato nel tariffario (allegato n.1). Nel caso di utilizzo a scopo commerciale del marchio su prodotti finiti, la tariffa è costituita da un importo fisso e da una quota aggiuntiva calcolata in percentuale sul fatturato aziendale dell'anno precedente rispetto all'anno in cui avviene la concessione, dichiarato nella domanda.
2. L'utilizzo del marchio a pagamento è permesso a fronte della presentazione da parte del soggetto richiedente di idonea attestazione dell'avvenuto versamento della quota.

**-10- Richiami e diffide**

La Fondazione si riserva la possibilità di formulare dei richiami formali nel caso in cui il marchio venga utilizzato in modo improprio o diffide nel caso in cui l'utilizzo avvenga senza autorizzazione.

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Loc. Acquabona, 30  
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)  
Tel. +39 0436 867395  
info@dolomitiunesco.info

**SEDE LEGALE**

Via Sant'Andrea, 5  
32100 - BELLUNO  
P.IVA 01111150254  
C.F. 93044760259

[www.dolomitiunesco.info](http://www.dolomitiunesco.info)

## **Titolo II. PATROCINIO**

### **-11- Funzione del patrocinio**

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno o la promozione attribuiti dalla Fondazione ad iniziative e manifestazioni non aventi scopo di lucro organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche, sociali, sportive, celebrative, aventi diretta attinenza con gli obiettivi della Fondazione, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per la Fondazione.
2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini della Fondazione promuovendone gli scopi, e valorizzando l'immagine ed il prestigio del Bene, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa o multimediale.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio sono concessi ad una singola iniziativa, se non altrimenti specificato, e non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

### **-12- Soggetti beneficiari**

1. La concessione del patrocinio è riservata ai soggetti enunciati nell'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) del Regolamento. Possono inoltre richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche aventi scopo di lucro che promuovono iniziative di cui al comma 2 dell'art. precedente.
2. Il patrocinio può essere concesso anche a soggetti di cui al comma precedente pur esterni al territorio provinciale, o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Fondazione, ne promuovano gli scopi, e/o valorizzino l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni dei territori appartenenti al Bene.

### **-13- Procedimento**

1. Il responsabile rappresentante dell'ente/associazione che intende ottenere il patrocinio per un'iniziativa è tenuto a farne domanda all'ufficio della Fondazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data d'inizio della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare. Nel caso di opere di stampa/multimediali viene richiesta preventivamente una copia di tali materiali per valutarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità della Fondazione.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal Presidente della Fondazione. Il parere negativo deve essere motivato. Qualora si ritenga opportuno la decisione verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. Il procedimento deve essere concluso entro il termine massimo di 30 giorni. Il suddetto termine è elevato a 45 giorni nel caso in cui il parere di cui al precedente comma debba essere espresso con decisione del Consiglio di Amministrazione.

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Loc. Acquabona, 30  
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)  
Tel. +39 0436 867395  
info@dolomitiunesco.info

**SEDE LEGALE**

Via Sant'Andrea, 5  
32100 - BELLUNO  
P.IVA 01111150254  
C.F. 93044760259

[www.dolomitiunesco.info](http://www.dolomitiunesco.info)

**-14- Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio**

1. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte della Fondazione, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
2. Eventuali richieste di impegno da parte della Fondazione, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria devono essere oggetto di specifica richiesta.

**-15- Obblighi dei Patrocinati e utilizzo del marchio**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio della Fondazione sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale della Fondazione
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Fondazione.
3. Il marchio deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o marchi patrocinatori dell'iniziativa.
4. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmessa alla Fondazione per eventuali controlli.
5. È fatto divieto ai patrocinati di concedere l'utilizzo del marchio della Fondazione a soggetti terzi.

**-16- Durata**

1. Il patrocinio viene concesso di regola a tempo determinato, per la durata della iniziativa per la quale è stato consentito.
2. Nel caso di iniziative ripetute periodicamente, il patrocinio della Fondazione non si intende tacitamente rinnovato.
3. Nel caso di patrocinio a tempo indeterminato, ad iniziative non destinate ad esaurirsi entro una certa data, la Fondazione ha il diritto di verificare periodicamente la continua presenza delle condizioni cui il patrocinio è subordinato e di ritirarlo senza preavviso ove constati che tali condizioni sono venute anche parzialmente meno. Il soggetto richiedente è altresì invitato a fornire alla Fondazione del materiale per tale controllo, ogni volta ne abbia a sua disposizione.
4. Nel caso di opere di stampa il patrocinio si intende concesso solamente per l'edizione in corso. Per eventuali ristampe il rinnovo del patrocinio è subordinato al parere positivo della Fondazione.
5. In ogni caso, la Fondazione si riserva il diritto di ritirare il patrocinio ove mutino le condizioni precedentemente concordate, facendo così venir meno i presupposti per i quali era stato precedentemente concesso.

**Titolo III. ADESIONE AL COLLEGIO DEI SOSTENITORI**

**-17- La qualifica di Sostenitore**

In base all'art. 4 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Sostenitore ai soggetti che condividono gli scopi della Fondazione.

**-18- Utilizzo del marchio**

1. Il Sostenitore ottiene automaticamente, come previsto dall'art. 11 del relativo Regolamento, la licenza d'uso dell'apposito marchio per le attività istituzionali (carta intestata, biglietti da visita, sito web...). La licenza d'uso decade con la perdita della qualifica di Sostenitore.
2. L'utilizzo del marchio da parte del Sostenitore per usi non istituzionali è soggetto alla disciplina di cui ai Titoli I e II.

## DISPOSIZIONI GRAFICHE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

Come definito all'art. 2, comma 3 del presente Manuale, il marchio Dolomiti UNESCO si differenzia graficamente a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di concessione:

### Socio Fondatore



### Patrocinio



### Socio Sostenitore



### Licenza d'uso



### Comuni, Comunità e Enti Parco



### Collaborazione



Per ogni tipologia di marchio è disponibile la versione tradotta in lingua tedesca, ladina, friulana e inglese.

Al fine di un corretto utilizzo grafico di tali marchi, vanno osservate le seguenti indicazioni:

- i marchi vanno utilizzati nella loro interezza, pertanto non è possibile separare la parte figurativa da quella denominativa;
- i colori da utilizzare sono i seguenti:
  - grigio: PANT C 424, PANT U 423, CMYK 8-10-15-75
  - arancio: PANT C 1665, PANT U 1655, CMYK 0-83-100-6
- è possibile ridurre di dimensioni il marchio fino e non oltre 21,4 mm di larghezza